

CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
 Città di Magenta	Consiglio Comunale	21	28/04/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2022, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 19:50, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito il Consiglio Comunale, con sistema misto, con la partecipazione di n. 3 Consiglieri (Garavaglia, Maso e Del Gobbo) in modalità telematica.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale **Avv. Diana Rita Naverio**.

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	CALATI CHIARA	SINDACO	SI
2	BONFIGLIO MARIA STEFANIA	CONSIGLIERE	SI
3	SPOTO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
4	MASO PIA ROSA	CONSIGLIERE	SI
5	PALOMBO ELENA	VICE PRESIDENTE	SI
6	ISPANO FABRIZIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
7	SGARELLA DETTO LANTICINA FELICE	CONSIGLIERE	SI
8	GARAVAGLIA FEDERICA MARIA ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
9	CANTONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
10	PERI MASSIMO	CONSIGLIERE	SI
11	DEL GOBBO CRISTIANO	CONSIGLIERE	SI
12	MENGONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
13	SALVAGGIO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
14	RONDENA LUCA	CONSIGLIERE	SI
15	BASTIANELLO MARZIA	CONSIGLIERE	SI
16	PRETI ELEONORA	CONSIGLIERE	SI
17	MINARDI SILVIA	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28/04/2022

DELIBERA N° 21

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.*

VISTO il regolamento TARI adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2021.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*
- l'articolo 1, comma 653 della legge 147/2013 dispone che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTE le disposizioni normative che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della approvazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), spetta al Comune;

RILEVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, sulla base dei seguenti coefficienti:

Utenze domestiche

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. > 5.000 abitanti)

	Ka - fisso da tabella
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	0,80
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	0,94
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	1,05
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	1,14
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	1,23
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	1,30

Coefficiente scelto per parte variabile (nord, pop. > 5.000 abitanti)

		Kb - scelta operata
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	da 0,60 a 1,00	0,94
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	da 1,40 a 1,80	1,74
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	da 1,80 a 2,30	2,05
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	da 2,20 a 3,00	2,60
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	da 2,90 a 3,60	2,90
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	da 3,40 a 4,10	3,40

Utenze non domestiche

	Kc (nord, pop. > 5.000 abitanti)	Kc Scelto	Kd (nord, pop. > 5.000 abitanti)	Kd Scelto
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	da 0,40 a 0,67	0,40	da 3,28 a 5,50	3,35
02 - Cinematografi e teatri	da 0,30 a 0,43	0,43	da 2,50 a 3,50	3,50
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	da 0,51 a 0,60	0,60	da 4,20 a 4,90	4,80
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	da 0,76 a 0,88	0,80	da 6,25 a 7,21	7,00
05 - Stabilimenti balneari	da 0,38 a 0,64	0,64	da 3,10 a 5,22	5,22
06 - Esposizioni, autosaloni	da 0,34 a 0,51	0,51	da 2,82 a 4,22	4,22
07 - Alberghi con ristorante	da 1,20 a 1,64	1,60	da 9,85 a 13,45	12,01
08 - Alberghi senza ristorante	da 0,95 a 1,08	1,08	da 7,76 a 8,88	8,88
09 - Case di cura e riposo	da 1,00 a 1,25	1,00	da 8,20 a 10,22	8,20
10 - Ospedali	da 1,07 a 1,29	1,07	da 8,81 a 10,55	8,81

11 - Uffici, agenzie	da 1,07 a 1,52	1,60	da 8,78 a 12,45	14,50
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	da 0,55 a 0,61	0,86	da 4,50 a 5,03	7,09
13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur.	da 0,99 a 1,41	1,25	da 8,15 a 11,55	11,21
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	da 1,11 a 1,80	1,65	da 9,08 a 14,78	13,01
15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar.	da 0,60 a 0,83	0,83	da 4,92 a 6,81	6,81
16 - Banchi di mercato beni durevoli	da 1,09 a 1,78	1,78	da 8,90 a 14,58	14,58
17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	da 1,09 a 1,48	1,35	da 8,95 a 12,12	11,49
18 - Botteghe artig.: falegname, idraul, fabbro, elettric.	da 0,82 a 1,03	0,85	da 6,76 a 8,48	8,20
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	da 1,09 a 1,41	1,09	da 8,95 a 11,55	8,95
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	da 0,38 a 0,92	0,70	da 3,13 a 7,53	7,27
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	da 0,55 a 1,09	0,90	da 4,50 a 8,91	6,00
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	da 5,57 a 9,63	5,00	da 45,67 a 78,97	45,00
23 - Mense, birrerie, amburgherie	da 4,85 a 7,63	4,85	da 39,78 a 62,55	39,78
24 - Bar, caffè, pasticceria	da 3,96 a 6,29	3,50	da 32,44 a 51,55	32,44
25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim.	da 2,02 a 2,76	2,45	da 16,55 a 22,67	20,47
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	da 1,54 a 2,61	2,30	da 12,60 a 21,40	14,98
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	da 7,17 a 11,29	5,00	da 58,76 a 92,56	42,00
28 - Ipermercati di generi alimentari	da 1,56 a 2,74	2,74	da 12,82 a 22,45	22,45
29 - Banchi di mercato generi alimentari	da 3,50 a 6,92	3,50	da 28,70 a 56,78	28,70
30 - Discoteche, night club	da 1,04 a 1,91	1,91	da 8,56 a 15,68	15,68

CONSIDERATO che:

- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2022 ammonta a euro 3.352.194 così articolato:
 - utenze domestiche 60 %
 - utenze non domestiche 40 %

RITENUTO opportuno, considerato il permanere delle congiunture economiche sfavorevoli, stabilire per l'anno 2022, in deroga al Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della tassa:

- 1^ rata: 05/12/2022 (soluzione unica)
- 2^ rata: 28/02/2023.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *"efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali"* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020.

VISTO il D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25/02/2022, a decorrere dall'anno 2022, con il quale viene stabilito che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le relative tariffe e i regolamenti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013).

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti n. 11 favorevoli, n. 6 contrari (Mengoni, Salvaggio, Rondena, Preti, Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione.
2. Di prendere atto della "Relazione al piano tariffario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022", illustrativa sulla determinazione delle Tariffe di riferimento TARI 2022, allegata e parte integrante della presente deliberazione.
3. Di approvare l'articolazione e la misura delle tariffe TARI richiamando quanto contenuto nel Piano Economico Finanziario 2022 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2022.
5. Di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504.
6. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
8. Di determinare per l'anno 2022 le seguenti tariffe in conformità al Piano Economico Finanziario 2022 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani:

Utenze domestiche anno 2022

CATEGORIA	2022	
	TF	TV
1 OCCUPANTE	€ 0,54150	€ 64,18299
2 OCCUPANTI	€ 0,63626	€ 118,80681
3 OCCUPANTI	€ 0,71072	€ 139,97354
4 OCCUPANTI	€ 0,77164	€ 177,52742
5 OCCUPANTI	€ 0,83256	€ 198,01135
6 OCCUPANTI	€ 0,87994	€ 232,15124

Utenze non domestiche anno 2022

CATEGORIA	2022	
	TF	TV
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,43409	€ 0,70192
02 - Cinematografi e teatri	€ 0,46665	€ 0,73410
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,65114	€ 1,00572

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,87035	€ 1,46795
05 - Stabilimenti balneari	€ 0,69454	€ 1,09486
06 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,55346	€ 0,88511
07 - Alberghi con ristorante	€ 1,73202	€ 2,51901
08 - Alberghi senza ristorante	€ 1,17204	€ 1,86251
09 - Case di cura e riposo	€ 1,08523	€ 1,71989
10 - Ospedali	€ 1,16119	€ 1,84783
11 - Uffici, agenzie	€ 1,73636	€ 3,04127
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,93329	€ 1,48708
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 1,35697	€ 2,35122
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,78867	€ 2,72938
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	€ 0,90074	€ 1,42835
16 - Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,93170	€ 3,05805
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,46223	€ 2,40910
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	€ 0,92407	€ 1,72090
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,18290	€ 1,87720
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,76400	€ 1,52399
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,97779	€ 1,25833
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,42613	€ 9,43842
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 5,26334	€ 8,34356
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 3,79829	€ 6,80405
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,65793	€ 4,29276
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,49569	€ 3,14111
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 5,42613	€ 8,80919
28 - Ipermercati di generi misti	€ 2,97352	€ 4,70872
29 - Banchi di mercato generi alimentari	€ 3,79829	€ 6,01961
30 - Discoteche, night club	€ 2,07278	€ 3,28876

9. Di stabilire per l'anno 2022, in deroga al Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della tassa:

- 1^ rata: 05/12/2022 (soluzione unica)
- 2^ rata: 28/02/2023.

Successivamente, con separata votazione, con voti n. 11 favorevoli, n. 6 contrari (Mengoni, Salvaggio, Rondena, Preti, Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Delibera C.C. n. 21 in data 28/04/2022

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2022
:

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio
Fabrizio Ispano

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio

ORIGINALE
